



STATUTO AICR ITALIA

Articolo 1

E' costituita una libera Associazione denominata:

**AMICALE INTERNATIONALE
DES CHEFS DE RECEPTION
ET SOUS-DIRECTEURS DES GRANDS HOTELS**

Siglabile:

A.I.C.R. Sezione Italiana

Articolo 2

L'associazione è apartitica, aconfessionale e non ha scopi di lucro ed intende essere retta e regolata, oltre che dal Codice Civile e dal presente Statuto, dalla lettera e) art. 87 del D.P.R. 22 Dicembre 1986 n. 917, e quindi dall'articolo 108 del Decreto medesimo.

Essa ha lo scopo di promuovere lo sviluppo e la crescita delle figure professionali di cui all'art. 6 del presente statuto, attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) facilitare e rinforzare le relazioni professionali fra i membri facendo emergere e meglio conoscere l'importanza della loro professione
- b) mantenere un contatto permanente con tutte le sezioni estere già esistenti o da creare
- c) mantenere e sviluppare fra i membri i sentimenti di fraternità
- d) organizzare meeting, convegni, seminari di formazione ed aggiornamento al fine di migliorare la qualità professionale degli operatori alberghieri
- e) creare una banca dati domande ed offerte di lavoro dove inserire, se richiesto, i nominativi dei Soci e delle aziende alberghiere per le relative esigenze
- f) emanare un codice deontologico a cui i membri devono attenersi (vedi allegato 1)
- g) costituire una sezione Cadetti/Aspiranti che svolga i compiti previsti all'allegato n. 2

SEDE SOCIALE

Articolo 3

La sede sociale dell'A.I.C.R. Sezione Italiana può essere stabilita, secondo la volontà del Presidente pro-tempore:

- a) presso il domicilio del Presidente pro-tempore, nel luogo e nella città in cui il medesimo svolge la propria attività
- b) su mandato del Presidente, in altra sede designata su delibera del Consiglio Direttivo

DURATA

Articolo 4

La durata dell'Associazione è stabilita al 31 (trentuno) Dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata su delibera dell'Assemblea dei Soci.

COMPOSIZIONE

Articolo 5

L'Amicale si compone di:

- a) Soci ordinari:
coloro che, in attività presso Alberghi a 4 o 5 stelle, siano in possesso di una delle qualifiche indicate al successivo articolo 6 e che abbiano saldato la loro quota associativa
- b) Soci senior:
coloro che da Soci ordinari hanno raggiunto qualifiche superiori a quelle previste dall'articolo 6
- c) Soci sostenitori:
coloro che, già Soci, perdano almeno uno dei requisiti previsti dall'articolo 5 lettere a e b
- d) Soci simpatizzanti:
Soci dell'A.I.C.R. Sezione Italiana che raggiungono la pensione
- e) Soci onorari:
coloro che per particolari meriti si sono distinti nel campo professionale o civile. Vengono proposti dal Consiglio Direttivo e nominati dall'Assemblea dei Soci.
- f) Soci benefattori

I Soci onorari e benefattori sono dispensati dal pagamento della quota associativa



ADESIONE

Articolo 6

Per essere ammesso all'Amicale è richiesto come requisito base, lo svolgimento della propria professione nell'ambito del rooms division, nel rispetto del principio di tutela dell'utenza così come stabilito in ambito comunitario europeo.

Per essere ammesso all'Amicale, e permanere nella condizione di Socio Ordinario, occorre essere impiegato presso un Hotel a 4 (quattro) o 5 (cinque) stelle ed essere in possesso, da almeno un anno, di una delle seguenti qualifiche professionali:

Resident Manager - Vice Direttore - Rooms Division Manager - Capo Ricevimento - Front Office Manager - Responsabile Centro Congressi (si intende colui che svolge il proprio ruolo all'interno di un Hotel e che abbia responsabilità, diretta o complementare, nel rooms division) - **Assistente di Direzione - Responsabile Prenotazioni** (si intende colui che svolge il proprio ruolo all'interno di un Hotel)

Sono ammessi all'A.I.C.R. Sezione Italiana, come Soci ordinari, anche i neo Capi Ricevimento che sono stati iscritti alla sezione cadetti per almeno tre anni.

Viene demandato al Consiglio Direttivo l'emanazione di apposito regolamento associativo che disciplini le modalità di controllo dei requisiti professionali relativi alle succitate qualifiche, nonché la verifica nel tempo del mantenimento dei requisiti stessi.

Le mansioni professionali delle suddette qualifiche, sono quelle indicate dal CCNL e dal regolamento associativo di cui al comma precedente.

Nell'eventualità di modifiche future nella definizione delle qualifiche professionali, il Consiglio Direttivo ha facoltà di introdurre altre figure professionali a condizione che esse prevedano una responsabilità nel rooms division. Restano comunque escluse all'ammissione le qualifiche di Direttore, Governante (o altra definizione il cui ruolo sia equiparabile alla Governante), Primo Portiere e tutte le qualifiche di responsabilità inferiore al Capo Ricevimento. Tutte le modifiche alle qualifiche ammesse nell'Amicale vanno deliberate dal Consiglio Direttivo.

La domanda va formulata per iscritto dal candidato al Consiglio Direttivo, che le accetta dopo aver verificato se il candidato corrisponde alle condizioni menzionate.

Il criterio di verifica è demandato al Consiglio Direttivo.

MEMBRI

Articolo 7

I Soci si impegnano a:

- a) assistere alle assemblee generali ordinarie e straordinarie
- b) assistere alle riunioni di lavoro
- c) promuovere e sviluppare gli obiettivi dell'Amicale
- d) rispettare le regole del codice deontologico

Articolo 8

I Soci, che sono tenuti al pagamento delle quote associative, debbono versarle annualmente, in un'unica soluzione, secondo le modalità e negli importi stabiliti dal Consiglio Direttivo, all'inizio di ogni anno solare.

Se alla data del 31 (trentuno) Ottobre il Socio non ha dato per iscritto le proprie dimissioni, si intende confermato e conseguentemente impegnato per l'anno successivo.

Il Socio moroso cessa di far parte dell'Amicale dopo formale delibera del Consiglio Direttivo in tal senso.

ENTRATE FINANZIARIE

Articolo 9

L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi sociali:

- a) dalle quote associative dei Soci
- b) da contributi pubblici e privati
- c) dai proventi di iniziative dell'Associazione e dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse
- d) da oblazioni, donazioni e da disposizioni testamentarie e da ogni altro atto di liberalità, nonché da qualunque altro provento destinato all'Associazione.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 10

Sono organi dell'Associazione:

- 1) Il Presidente
- 2) Il Consiglio Direttivo
- 3) L'Assemblea Generale dei Soci
- 4) I Revisori dei Conti
- 5) Il Collegio dei Probiviri



IL PRESIDENTE

Articolo 11

Il Presidente, che dura in carica 2 (due) anni, è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi membri, che può eleggere due Vice Presidenti. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vice Presidente più anziano di età ne farà le veci, e nel caso di impedimento di quest'ultimo, le veci saranno fatte dall'altro Vice Presidente.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione anche in giudizio.

Il Presidente convoca l'Assemblea dei Soci almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio Sociale e la presiede, provvedendo altresì a redigere il verbale delle deliberazioni adottate; cura, secondo le deliberazioni del Consiglio Direttivo, l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed eroga le somme di cui dispone l'Associazione per fini sociali; svolge tutti gli altri compiti previsti dal presente Statuto o che gli sono delegati dall'Assemblea.

In caso di assenza o impedimento del Presidente e dei Vice-Presidenti, ne farà le veci il componente del Consiglio Direttivo più anziano per età.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 12

Il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea, è composto da 4 (quattro) a 15 (quindici) membri. Possono far parte del Consiglio Direttivo solo i Soci Ordinari.

Il Consiglio Direttivo, oltre ad eleggere il Presidente e il/i Vice Presidente/i, elegge, tra i suoi membri, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 2 (due) anni ed i suoi membri sono rieleggibili. I membri del Consiglio Direttivo che perdono il titolo di Socio Ordinario, dovranno presentare le dimissioni, dal ruolo ricoperto all'interno del Consiglio, entro la data di convocazione della successiva Assemblea, ordinaria o straordinaria, salvo che prima di tale scadenza non rientrino in possesso del titolo di Socio Ordinario.

In caso di decadenza della carica per qualsiasi motivo, l'integrazione avviene per cooptazione: i Consiglieri così nominati restano in carica per la durata già determinata per gli altri Consiglieri sino al compimento del loro mandato.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione: delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

E' facoltà del Consiglio Direttivo nominare, tra i Soci dell'A.I.C.R. Sezione Italiana, dei responsabili di area per una migliore gestione delle attività locali. Tali responsabili non faranno parte del Consiglio Direttivo, ma dovranno ad esso relazionare, ed ottenere approvazione, su tutte le attività programmate e svolte nella loro area geografica di competenza.

Il Consiglio Direttivo dovrà vagliare con scrupolo ogni denuncia, da parte dei Soci, di condizioni contro l'etica professionale e, qualora riscontrasse responsabilità oggettive, dovrà chiedere l'intervento del Collegio dei Probiviri.

Il Consiglio Direttivo delibera, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti, circa l'ammissione dei Soci, circa la decadenza degli stessi e circa le modifiche statutarie da sottoporre all'Assemblea Generale dei Soci.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 13

L'Assemblea generale dei Soci è ordinaria e straordinaria.

Hanno diritto al voto solo i Soci Ordinari, i quali possono farsi rappresentare con delega scritta da altro Socio avente pari diritto al voto.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno ed almeno una volta ogni anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'avviso di convocazione, recante l'ordine del giorno e la data di prima e seconda convocazione, deve essere spedito, anche a mezzo fax e E.mail (quando la legislazione riconoscerà valido quest'ultimo mezzo), almeno 10 (dieci) giorni liberi prima della data fissata per l'Assemblea.

In prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria delibera validamente con la presenza, anche per delega, della maggioranza dei Soci che hanno diritto di voto e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.



In seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria, delibera validamente se sono presenti, anche per delega, almeno un quarto dei Soci aventi diritto al voto e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Spetta all'Assemblea Ordinaria deliberare su:

- a) la relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta dall'Associazione;
- b) il rapporto del Tesoriere
- c) il rendiconto annuale
- d) La nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, che a sua volta attribuirà gli incarichi di Presidente, Vice Presidente/i, Tesoriere e Segretario determinando i poteri e facoltà per la gestione dell'Associazione; si fa salvo il caso di cooptazione che spetta al Consiglio Direttivo come previsto dall'articolo 12 del presente statuto
- e) la nomina dei Revisori dei Conti
- f) la nomina del Collegio dei Probiviri

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente.

Spetta all'Assemblea Straordinaria deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto.

In prima convocazione, l'Assemblea Straordinaria delibera con la presenza, anche per delega, di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto al voto e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

In seconda convocazione, l'Assemblea Straordinaria delibera con la presenza, anche per delega, di almeno un quarto dei Soci aventi diritto al voto e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.

Nessun Socio può ricevere più di 7 (sette) deleghe.

COLLEGIO DEI REVISORI

Articolo 14

Tre revisori dei conti, eletti dall'Assemblea Generale dei Soci, controllano l'amministrazione dell'Associazione.

I Revisori, durano in carica due anni, accertano la regolare tenuta della contabilità sociale, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e titoli di proprietà sociale e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 15

Il Collegio dei Probiviri decide sulle eventuali controversie che potranno insorgere tra i Soci, o fra questi e l'Associazione e/o i suoi organi.

Il Collegio dei Probiviri giudicherà in via rituale, secondo le norme di cui all'art. 806 e ss. c.p.c. e la sua decisione è discrezionale e definitiva.

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) persone, elette dall'Assemblea dei Soci. I componenti restano in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili; 2 (due) membri vengono scelti tra i Soci Ordinari e Senior mentre il terzo sarà un soggetto esterno di altissimo livello morale che dia garanzie di terzietà nei confronti delle procedure seguite nelle decisioni.

Il Collegio dei Probiviri viene convocato dal Presidente dell'AICR Sezione Italiana su richiesta di intervento da parte dei Soci, su richiesta del Consiglio Direttivo o qualora ravvisi la necessità di intervento di questo organo.

Articolo 16

Tutte le cariche sociali, ivi comprese quelle dei Revisori dei Conti e dei Probiviri, sono gratuite, salvo il rimborso spese documentato, relativo all'esercizio della propria funzione.

PATRIMONIO

Articolo 17

Il patrimonio sociale potrà essere formato da beni immobili e mobili, nonché da valori di qualsiasi natura che per acquisto, donazione, lascito o per qualsiasi altro titolo, pervengano all'Associazione.



ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 18

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1 (uno) Novembre e termina il 31 (trentuno) Ottobre di ogni anno.

Il rendiconto annuale, predisposto dal Consiglio Direttivo, dovrà essere sottoposto all'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

I Revisori dei Conti devono attestare, con loro relazione scritta, la corrispondenza del rendiconto alle risultanze dei documenti contabili.

SCIoglimento

Articolo 19

L'eventuale scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria, la quale provvederà, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio della stessa.

In caso di scioglimento dell'Associazione, o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, l'eventuale patrimonio residuo, sarà devoluto per gli scopi dell'Associazione, escluso, comunque, qualsiasi rimborso ai Soci.

CONTROVERSIE

Articolo 20

In caso di controversia sull'applicazione del presente statuto, sul rispetto del codice deontologico, o disputa tra i soci, l'unico organo competente è il Collegio dei Probiviri.

La richiesta di intervento del Collegio dei Probiviri deve essere inoltrata tramite raccomandata A.R. al Presidente dell'AICR Sezione Italiana, il quale provvederà a trasmettere al Collegio dei Probiviri la richiesta ricevuta e provvederà ad informare le parti sulla data e modalità della convocazione.

Il Collegio dei Probiviri decide sulle questioni di cui al comma uno del presente articolo con provvedimento "ex bono et aequo".

BORSE DI STUDIO

Articolo 21

L'Associazione può rilasciare annualmente Borse di Studio da assegnare, in base a criteri ed a tempi che saranno di volta in volta determinati con apposito Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo, a giovani che intendono perfezionare la propria esperienza nella varie discipline in cui si articola l'operatività e l'organizzazione professionale dei Soci dell'A.I.C.R. Sezione Italiana.

RINVIO

Articolo 22

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge vigenti.

ALLEGATI

Articolo 23

Formano parte integrante del presente statuto:
Allegato 1: Codice di deontologia professionale
Allegato 2: Sezione Cadetti e Aspiranti

Firmato:
Il Presidente Bruno De Caria
Il Segretario Maurizio Tistarelli



ALLEGATO 1

CODICE DI DEONTOLOGIA DELL'OSPITANTE

Il codice di deontologia dell'Ospitante è un insieme di regole di autodisciplina, inerenti la professione alberghiera, vincolanti per gli iscritti all'A.I.C.R. Sezione Italiana che a quelle regole devono quindi attenersi al fine di operare in maniera coerente con le alte tradizioni dell'Ospitalità.

L'onestà e la rettitudine professionale sono alla base del rapporto che ci lega ai nostri Ospiti, i quali, durante il loro soggiorno, affidano nelle nostre mani la loro necessità di avere servizi efficienti e confortevoli.

Il codice di deontologia viene emanato affinché;

- a) tutti i Soci dell'A.I.C.R. Sezione Italiana, si attengano alle sue regole;
- b) possa essere considerato dalle generazioni professionali future, come insegnamento base sul quale costruire il proprio avvenire professionale;
- c) sia un punto di riferimento per i nostri Ospiti per meglio apprezzare il valore della nostra Professione ed essere garantiti nei loro diritti;
- d) sia un forte segno, nel nostro settore, della determinazione della nostra Associazione nel voler mantenere sempre alta la qualità dell'Ospitalità Italiana;
- e) contribuisca al riconoscimento della dignità professionale dei Soci dell'A.I.C.R. Sezione Italiana

Capitolo 1

Oggetto

Art. 1

Definizione

Il Codice di deontologia dell'Ospitante è un insieme di principi e regole a cui l'iscritto all'A.I.C.R. Sezione Italiana, di seguito indicato come Socio, deve attenersi nell'esercizio della propria professione.

Il Socio è tenuto alla conoscenza ed al rispetto delle norme del presente Codice di deontologia, la cui inosservanza lo rende soggetto alle responsabilità disciplinari previste dall'art 2.

Art. 2

Sanzioni disciplinari

L'accertata inosservanza delle regole del presente Codice deontologico ed ogni azione comunque lesiva al decoro della professione, sono punibili, nella misura adeguata alla gravità degli atti, con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) richiamo scritto
- b) censura
- c) sospensione dalle attività dell'Associazione
- d) espulsione dall'Associazione

L'accertamento dell'eventuale inosservanza delle regole, verrà effettuato dal Collegio dei Probiviri che provvederà anche ad erogare l'eventuale sanzione.

La segnalazione della presunta inadempienza dovrà essere comunicata al Presidente dell'AICR Sezione Italiana il quale ne darà comunicazione ai componenti del Collegio dei Probiviri

Il Socio verrà convocato entro 60 giorni dalla segnalazione della presunta inadempienza e dovrà rispettare i termini che saranno fissati nella convocazione.

Art. 3

Etica professionale

Il Socio, nell'esercizio della professione, deve attenersi ai valori etici fondamentali rappresentati dal rispetto del Cliente, dell'Azienda dove opera, dei propri collaboratori, dei colleghi in generale e di tutte le persone con le quali viene a contatto, della propria persona e della professione che esercita.

Il Socio non deve in alcun modo assumere comportamenti pregiudizievoli alla dignità e libertà della persona senza discriminazione di età, di sesso, di razza, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia, quali che siano le condizioni nelle quali opera.

In nessun caso deve abusare della sua posizione professionale.

Non deve intraprendere azioni scorrette, non importa a quale fine, e non deve accettare imposizioni di qualsiasi natura che siano lesive per la propria e l'altrui dignità personale e professionale.



**Capitolo 2
I doveri del Socio**

Art. 4

Doveri nei confronti del Cliente

Il Socio deve assistere e soddisfare il Cliente con alta professionalità, per le competenze previste dalla sua professione o che gli vengono conferite dall'azienda in cui opera.

Dovrà sempre operare nel rispetto delle aspettative oggettive del Cliente e non dovrà, in alcun modo e per alcuna finalità, recare danno al Cliente.

Art. 5

Doveri nei confronti della propria azienda

Il Socio deve sempre operare con diligenza ed onestà, nell'interesse della propria azienda e non può partecipare a imprese di qualsiasi natura, salvo esplicita approvazione della sua azienda, concorrenti della struttura in cui opera.

Art. 6

Doveri nei confronti dei propri collaboratori

Il Socio deve tenere costantemente un comportamento che non leda le libertà personali dei propri collaboratori. Si impegna a trasmettere loro le sue conoscenze professionali e deve facilitare ogni iniziativa, interna ed esterna all'azienda o all'associazione, che possa incrementare il bagaglio professionale dei suoi collaboratori.

Art. 7

Doveri nei confronti dei colleghi

Il socio deve tenere rapporti di collaborazione con i colleghi della struttura in cui opera e con colleghi di altre strutture. In nessun caso potrà prestare collaborazione che sia lesiva degli interessi della sua azienda e della dignità della professione che svolge.

Art. 8

Doveri nei confronti dell'associazione

Il Socio deve prestare la massima collaborazione e disponibilità nei rapporti con gli altri Soci AICR. Il socio che cambia qualifica professionale, azienda e indirizzo privato, è tenuto a darne tempestiva comunicazione ad uno dei componenti del Consiglio Direttivo. Nell'ambito del procedimento disciplinare la mancata collaborazione e disponibilità del Socio convocato dal Presidente, costituisce ulteriore elemento di valutazione ai fini disciplinari.

Il Socio che svolge funzioni istituzionali all'interno dell'Associazione, deve adempiere all'incarico con diligenza ed imparzialità nell'interesse dell'Associazione stessa e dei Soci ed osservare prudenza e riservatezza nell'espletamento dei propri compiti.

Nell'interesse della crescita professionale, personale e della categoria, il Socio è tenuto a partecipare e divulgare i programmi e le attività organizzate dall'Associazione.

Il Socio potrà essere iscritto ad altre associazioni di categoria. Qualora esso ricopra incarichi di responsabilità all'interno di un'associazione di categoria, si impegna a non svolgere alcun ruolo negli organismi direttivi delle altre associazioni professionali a cui è iscritto.

Art. 9

Segreto professionale

Il Socio è tenuto al segreto professionale e non potrà, in nessuna maniera, divulgare informazioni che ledano gli interessi dei Clienti, della propria azienda e dei Colleghi.

Art. 10

Aggiornamento e formazione professionale

Il Socio deve porre tra i primi interessi professionali, l'aggiornamento e la formazione permanente.

Egli si impegna, salvo rilevanti impedimenti professionali o personali, a partecipare alle attività di aggiornamento professionale organizzate dalla sua azienda, dall'A.I.C.R. Sezione Italiana e da qualsiasi altra struttura pubblica o privata.



ALLEGATO 2

Sezione Cadetti a Aspiranti

L'A.I.C.R. Sezione Italiana, intende costituire una sezione Cadetti e Aspiranti, al fine di poter essere di valido supporto, attraverso il continuo contatto con questa struttura, per l'incremento della professione legata all'Ospitalità.

Per la natura propria dell'Associazione, la competenza è legata all'ospitalità con riferimento al rooms division.

La denominazione è: **Cadetti e Aspiranti A.I.C.R. Sezione Italiana**

Art. 1

La sezione Cadetti e Aspiranti è composta da due tipi di soci.

Soci Cadetti: coloro che operano, da almeno un anno, nei Ricevimenti di Hotels a 4 e 5 stelle con qualifiche da Addetto a Ricevimento e Cassa a Vice Capo Ricevimento, o qualifiche equipollenti, o neo Segretari di Ricevimento che siano stati iscritti come Soci Aspiranti per almeno due anni. Inoltre possono essere Soci Cadetti coloro che operano con la qualifica di Capo Ricevimento o Vice Direttore in Alberghi di 3 stelle o Residenze di pari categoria.

Soci Aspiranti: neo diplomati di strutture della formazione ad indirizzo alberghiero, strettamente legata alle attività del Ricevimento/Direzione. Per essere ammessi alla Sezione Cadetti si dovrà aver conseguito il diploma/attestato non più di 2 anni prima dalla data di richiesta di iscrizione. E' possibile restare nella Sezione Cadetti, in qualità di Soci Aspiranti, fino all'età massima di 25 anni.

Art. 2

I Soci Cadetti ed Aspiranti vengono ammessi solo dietro presentazione di domanda scritta.

Coloro che chiedono l'ammissione come Cadetti ed operano in Hotels dove non è presente un Socio AICR, devono allegare alla domanda una dichiarazione del datore di lavoro attestante la qualifica professionale. Per coloro che operano in Hotels dove è presente un Socio AICR l'attestazione della qualifica professionale può essere fatta dal Socio.

Coloro che chiedono l'ammissione come Aspiranti, devono allegare alla domanda copia del diploma/attestato rilasciato dalla struttura di formazione frequentata.

I Soci Cadetti ed Aspiranti sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, nella misura e modalità che saranno previste dal Consiglio Direttivo dell'A.I.C.R. Sezione Italiana.

I Soci Cadetti ed Aspiranti avranno diritto a partecipare a tutte le iniziative della Sezione Cadetti e dell'A.I.C.R. Sezione Italiana senza diritto di voto, ad eccezione delle attività per le quali è previsto un regolamento Internazionale, nel qual caso varranno i criteri di quest'ultimo. Tutti dovranno versare gli eventuali importi previsti per le attività.

E' facoltà del Consiglio Direttivo dell'A.I.C.R. Sezione Italiana, a suo insindacabile giudizio, accettare le domande di iscrizione ed i rinnovi annuali sia dei Soci Cadetti, sia dei Soci Aspiranti.

Art. 3

L'A.I.C.R. Sezione Italiana si impegna a supportare la Sezione Cadetti e Aspiranti nei seguenti modi:

- a) incrementare le conoscenze professionali, attraverso l'organizzazione di seminari, corsi e convegni.
- b) facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro dei Soci Aspiranti attraverso:
 - b1) l'organizzazione di corsi di aggiornamento professionale;
 - b2) sensibilizzazione presso le aziende dei suoi Soci per la realizzazione di stages individuali, secondo le disposizioni di legge vigenti;
 - b3) facilitare contatti con le sezioni estere per esperienze di lavoro
- c) inserire, se esplicitamente richiesto, i nominativi nella banca dati domande ed offerte di lavoro fornendo ogni utile informazione, in possesso dell'Associazione, sulla disponibilità di posti di lavoro

Art. 4

La Sezione Cadetti e Aspiranti avrà una propria struttura di promozione e coordinamento delle attività, la cui supervisione ed approvazione sono comunque di pertinenza del Consiglio Direttivo dell'A.I.C.R. Sezione Italiana.

Il Consiglio Direttivo dell'A.I.C.R. Sezione Italiana, definirà, come articolare la struttura di coordinamento della Sezione Cadetti e Aspiranti, attribuendo i ruoli di competenza.

Art. 5

Gli iscritti alla Sezione Cadetti e Aspiranti sono tenuti al rispetto delle regole del codice deontologico, per quanto di loro competenza.

Per quanto riguarda le controversie ed i casi accertati di mancato rispetto del codice deontologico, valgono le disposizioni previste dallo statuto dell'A.I.C.R. Sezione Italiana e del codice deontologico.

Art. 6

Al Consiglio Direttivo viene affidato il compito di attivare la Sezione Cadetti e Aspiranti e di apportare eventuali modifiche al presente regolamento.

L'eventuale scioglimento della Sezione Cadetti e Aspiranti andrà deliberata in sede di Assemblea Ordinaria o Straordinaria dell'AICR Sezione Italia.